

2 aprile 2021

Categorie: **Agevolazioni > Imprese – Finanziaria > Covid - 19**

## CFP: penalizzati i soggetti con Partita Iva attiva dopo il 31 dicembre 2018

Autore: **Giuseppe Avanzato**

Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto decreto "Sostegni") ha introdotto all'art. 1 un nuovo contributo a fondo perduto destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall'emergenza Coronavirus.

Il contributo viene riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione del fatturato medio mensile verificatasi durante l'anno 2020 rispetto al 2019.

In particolare, l'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'analogo importo dell'anno 2019.

**La misura del contributo per i contribuenti che hanno attivato la partita Iva nel 2019**- Il citato decreto prevede specifiche regole per i contribuenti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019. Infatti per tali soggetti:

- se la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 risulta negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore rispetto al dato del 2019), il contributo è determinato applicando alla predetta differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo, qualora superiore);
- nel caso in cui, invece, la differenza di cui al punto precedente risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari all'importo di euro 1.000 per le persone fisiche e di euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In presenza di tutti gli altri requisiti fissati dalla norma, il contributo è quindi comunque riconosciuto a tali soggetti quanto meno per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L'importo massimo del contributo è invece in ogni caso pari a 150.000 euro.

Per i predetti contribuenti, inoltre, ai fini del calcolo della media di fatturato citata rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. Pertanto, nel caso di partita IVA attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell'anno 2019 per 12 mesi. Nel caso invece di partita IVA attivata, ad esempio, il 5 marzo 2019, il richiedente dividerà l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati da aprile a dicembre.

**Le storture nel "regime di vantaggio" previsto per le nuove partite Iva** - Il sistema disegnato dal legislatore per i soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 ha lo scopo di offrire maggiore tutela a quei

soggetti che in fase di avvio della loro attività si sono ritrovati nel bel mezzo della pandemia con le innegabili difficoltà che inevitabilmente una tale situazione genera su tali soggetti più che su altri.

Tuttavia, la disciplina scritta dal legislatore a tutela di tali contribuenti, a ben vedere, risulta manifestamente inadeguata a causa della modalità di calcolo del fatturato medio mensile prevista per tali soggetti.

Si ricorda, infatti, che a tal fine la norma dispone che *“Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA”*.

La norma richiamata, tuttavia, non tiene conto della non rara condizione in cui si trovano molti contribuenti che si prestano ad iniziare una nuova attività economica.

Non è desueto, infatti, che dall’apertura della partita Iva all’effettivo inizio dell’attività trascorrono molti mesi durante i quali il nuovo soggetto economico svolge una serie di indispensabili attività propedeutiche all’effettivo inizio dell’attività. Il riferimento è a tutta una serie di attività preparatorie quali l’affitto dei locali e la loro ristrutturazione, l’acquisto dei macchinari, il rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative ecc.

Ebbene, tale discrasia tra la data di attivazione della partita Iva e la data di effettivo inizio dell’attività d’impresa genera inevitabilmente delle distorsioni nell’ammontare del fatturato medio mensile conseguito dal contribuente nel 2019. Cerchiamo di spiegare meglio il perché.

Supponiamo che un contribuente abbia attivato la partita Iva a gennaio 2019 ma nelle more delle attività preparatorie e propedeutiche sopra descritte abbia effettivamente iniziato ad esercitare la sua attività d’impresa a ottobre del medesimo anno. Supponiamo che nel 2019 abbia fatturato complessivamente 80.000 € e nel 2020 invece 60.000 €.

Ebbene, in base a quanto disposto dal DL sostegni il fatturato medio mensile 2019 di tale contribuente dovrà essere determinato dividendo l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati dal medesimo nell’anno 2019 per 11 mesi (ovvero da febbraio a dicembre) in quanto *“Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, **rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA**”*. Il fatturato medio così determinato sarà dunque pari a 7.273 €.

Il contribuente, però, come sopra già accennato, ha esercitato effettivamente la sua attività solo da ottobre, per cui, se si fosse utilizzato come riferimento il periodo temporale di effettivo svolgimento dell’attività, il fatturato medio sarebbe stato pari a 40.000 €.

Ciò determina l’evidente stortura per la quale il fatturato medio calcolato per l’anno 2019 sarà decisamente basso (in quanto calcolato su 11 mesi e non sui 12 di effettivo esercizio dell’attività).

Ora il fatturato medio per l’anno 2020 è pari a 5.000 € (60.000/12).

Per cui la variazione di fatturato determinata in base al metodo di calcolo previsto dal legislatore è pari a  $(7.273 - 5.000 = 2.273)$  per cui, applicando la percentuale ad esempio del 60%, il CFP ottenuto sarebbe 1.364€.

Se si fossero considerati solo i mesi di effettivo esercizio dell’attività il valore ottenuto sarebbe stato invece pari a  $(40.000 - 5.000) = 35.000$  per cui applicando la percentuale ad esempio del 60% il CFP ottenuto sarebbe 21.000 €.

Di conseguenza, la variazione di fatturato 2020/2019 per lo stesso determinata sarà decisamente inferiore rispetto a quella che sarebbe stata se si fossero computati i mesi di effettivo svolgimento dell’attività con l’effetto che il contribuente potrà richiedere un contributo decisamente più basso (se non addirittura solo il contributo minimo) rispetto a quello spettante se si fossero computati nel calcolo solo i mesi di effettivo svolgimento dell’impresa.

È del tutto evidente che calcolare la media mensile del fatturato 2019 inserendo al denominatore anche i mesi in cui di fatto l'imprenditore è rimasto inattivo falsifica completamente il risultato.

Sarebbe necessaria una modifica normativa che tenga conto di tale stortura e vi ponga rimedio prendendo a riferimento non il mese di attivazione della partita iva, ma quello di effettivo inizio dell'attività utilizzando ad esempio lo stato di impresa attiva in CCIAA, l'ottenimento delle autorizzazioni comunali o semplicemente l'emissione del primo documento fiscale (scontrino o la fattura).

**© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

**© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.**

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)